

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2006, n. 0194/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce i criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006.

Art. 2
(Indicatori elementari)

1. L'assegnazione del fondo di cui all'articolo 1 è disposta sulla base di un indicatore unitario di disagio, desunto dai seguenti indicatori elementari:

- a) variazione della popolazione nel quinquennio 2000-2004, dato dalla seguente formula: $[(\text{popolazione } 2004 - \text{popolazione } 2000) / \text{popolazione } 2000]$, i dati relativi alla popolazione sono desunti dal modello P2 - ISTAT;
- b) variazione della popolazione nel ventennio 1985-2004, dato dalla seguente formula: $[(\text{popolazione } 2004 - \text{popolazione } 1985) / \text{popolazione } 1985]$; i dati relativi alla popolazione sono desunti dal modello P2 - ISTAT;
- c) indice di vecchiaia, dato dalla seguente formula $[(\text{popolazione } 65 \text{ anni e oltre} / \text{popolazione fino a } 14 \text{ anni}) * 100]$, desunto dai dati relativi all'anno 2004, fonte modello POSAS, anagrafi comunali;
- d) logaritmo della densità abitativa 2004, dato dalla seguente formula $[\logaritmo \text{ naturale } (\text{popolazione } 2004 / \text{superficie})]$, i dati relativi alla popolazione 2004 sono desunti modello POSAS, anagrafi comunali;
- e) tasso di attività, dato dalla seguente formula $[\text{Numero forza lavoro } > 15 \text{ anni} / \text{totale della popolazione } > 15 \text{ anni}]$, intendendosi per forza lavoro la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione; i dati per il calcolo sono desunti dall'ISTAT, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001;
- f) unità locali per abitante, data dalla seguente formula $[\text{unità locali } 2001 / \text{popolazione } 2001]$, dati desunti dall'ISTAT - Censimento dell'Industria e dei Servizi, anno 2001 per quanto attiene le unità locali; ISTAT - Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, anno 2001 per quanto attiene la popolazione;
- g) pressione finanziaria, data dalla seguente formula $[(\text{Entrate Titolo I} + \text{Entrate Titolo III}) / \text{popolazione}]$ ed è desumibile dai certificati del conto di bilancio dei Comuni dell'anno 2004; non si tiene conto della TARSU e della TIA; i dati relativi alla popolazione 2004 sono desunti dal modello POSAS, anagrafi comunali;

Art. 3

(Classi demografiche e moltiplicatori)

1. Ai fini del riparto del fondo di cui all'articolo 1, i Comuni non capoluogo di provincia sono suddivisi in sei classi in base alla loro estensione demografica; i Comuni capoluogo di provincia sono inseriti in un'unica classe, come indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento.

2. A ciascuna classe demografica di cui al comma 1 è attribuito un moltiplicatore demografico, come indicato nella tabella A.

3. A ciascuna classe è attribuito un moltiplicatore di montanità, pari a 1,3 per i Comuni montani, a 1,1 per i Comuni parzialmente montani, a 0,98 per quelli non montani, come indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 4

(Pesatura degli indicatori elementari)

1. Agli indicatori elementari, individuati dall'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2) della legge regionale 2/2006, sono assegnati i seguenti pesi percentuali:

- a) 7 per cento alla variazione della popolazione nel quinquennio 2000-2004 (X 2);
- b) 8 per cento alla variazione della popolazione nel ventennio 1985-2004 (X 2);
- c) 9 per cento all'indice di vecchiaia (X 3);
- d) 35 per cento della densità abitativa (X 4);
- e) 7 per cento al tasso di attività (X 5);
- f) 14 per cento alle unità locali per abitante (X 6);
- g) 20 per cento alla pressione finanziaria (X 6).

Art. 5

(Standardizzazione degli indicatori elementari)

1. Ciascun indicatore elementare, indicato all'articolo 2, è standardizzato secondo la seguente formula:

$$v_i = \frac{X_{Max} - X_i}{X_{Max} - X_{Min}}$$

Art. 6

(Determinazione dell'indicatore composto per ciascun Comune)

1. I sette indicatori elementari standardizzati con la procedura di cui all'articolo 5, moltiplicati per il rispettivo peso, indicato all'articolo 4, sono composti secondo la seguente formula:

$$IC = (v_1 * peso_1) + (v_2 * peso_2) - (v_3 * peso_3) + (v_4 * peso_4) + \\ + (v_5 * peso_5) + (v_6 * peso_6) + (v_7 * peso_7)$$

Art. 7

(Indicatore unitario di disagio)

1. L'indicatore unitario di disagio (ID) è determinato dal prodotto tra l'indicatore composto di ciascun Comune (IC), il moltiplicatore demografico (Md) della classe di appartenenza e il moltiplicatore di mondanità (Mm) come risulta dalla seguente formula: $ID = (IC * Md * Mm)$

Art. 8

(Riparto della quota compensativa di disagio)

1. Il fondo relativo alla quota compensativa di disagio dei trasferimenti ordinari è ripartito per ciascun Comune, in misura proporzionale al rapporto tra il prodotto dell'indicatore unitario e la popolazione del singolo Comune e la sommatoria dei prodotti degli indicatori di disagio e della popolazione sulla base della seguente formula:

$$\frac{ID_i * Popolazione_i}{\sum_{i=1}^{219} ID_i * Popolazione_i}$$

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA A

Classi di ampiezza demografica		Moltiplicatore demografico	Moltiplicatore di montanità		
			montano	parzialmente montano	non montano
Comuni non capoluogo di provincia					
1	Comuni fino a 500 abitanti	4,5	1,3	1,1	0,98
2	Comuni tra 501 e 1.000 abitanti	2,5	1,3	1,1	0,98
3	Comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti	1,4	1,3	1,1	0,98
4	Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti	1,3	1,3	1,1	0,98
5	Comuni tra 5.001 e 15.000 abitanti	1,55	1,3	1,1	0,98
6	Comuni tra 15.001 e 30.000 abitanti	1,56	1,3	1,1	0,98
Comuni capoluogo di provincia					
1	Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine	1,92	1,3	1,1	0,98